

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

“ GABRIELE VITI ”

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

Ai sensi della legge 266/91 è costituita l'Associazione di Volontariato denominata "GABRIELE VITI" che persegue il fine esclusivo di solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

Articolo 2

L'Associazione, attualmente, ha sede legale in Roma, Via dei Georgofili 7 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'Estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Assemblea.

L'Attività dei Volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai Volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione, costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice Civile e della Legislazione vigente, adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondono sul rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

"GABRIELE VITI" è un'Associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per i FINI DI SOLIDARIETA' SOCIALE. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: ASSENZA DI FINE DI LUCRO, DEMOCRATICITA' DELLA STRUTTURA, ELETTIVITA' E GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

L'Associazione ha lo scopo:

- ✓ Lo svolgimento di attività che rientrano nel quadro legislativo nazionale e regionale, con particolare riferimento alla legge 266 dell'11 Agosto 1991
- ✓ La promozione e gestione di tutte le forme di Volontariato, con particolare riferimento al Volontariato di protezione Civile, Sociale, Socio-Sanitario, Culturale, dell'Istruzione tecnico-didattica, della formazione, della tutela dei beni culturali, dell'ambiente e della natura, dello sport, della tutela dei diritti civili e della sicurezza in ogni sua forma.
- ✓ L'organizzazione e la gestione di:
 - ❖ Soccorso sanitario, prevenzione incendi e rischi in genere
 - ❖ Corsi di formazione per i Volontari di Protezione Civile
 - ❖ Raduni locali nel quadro delle iniziative di volontariato socio-sanitario e di prevenzione civile, mostre, fiere, saloni, sagre, spettacoli e rassegne.

In particolare per la realizzazione degli scopi sopra prefissati e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

- a. istituire un corpo di volontari onde svolgere l'attività di Protezione Civile per quanto riguarda gli aspetti dell'emergenza relativi al primo soccorso delle popolazioni, al superamento dello stato di emergenza con una presenza sul territorio atta ad accelerare la ripresa delle normali condizioni di vita.
- b. Contribuire, ove è possibile alle attività di monitoraggio, di vigilanza, di studio e/o di intervento per la salvaguardia della popolazione e dell'ambiente svolte dagli Enti ad esse proposti istituzionalmente, con particolare riguardo all'attività di prevenzione.
- c. Cooperare ed aderire, salvaguardando la propria autonomia, con Enti ed Associazioni aventi finalità convergenti, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
- d. Integrare la propria opera con altri soggetti nel quadro normativo ed operativo della protezione Civile a livello comunale, intercomunale, provinciale, regionale, nazionale, internazionale.
- e. Favorire lo sviluppo della capacità tecnica e operativa tramite la partecipazione a lezioni ed a corsi di formazione, di aggiornamento ed esercitazioni.
- f. Promuovere attività informative ed educative nell'ambito della tutela della sicurezza della popolazione e dell'ambiente, con particolare riguardo alla Protezione Civile.
- g. Svolgere qualsiasi attività culturale ricreativa comunque finalizzata, connessa e relativa al perseguimento degli scopi indicati.
- h. Compiere qualsiasi operazione economico finanziaria, mobiliare o immobiliare per il migliore raggiungimento dei propri fini.
- i. Esercitare, esclusivamente a scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate con l'eccezione di quelle marginali.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendano collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decida senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.

Sono membri della associazione i soci fondatori, soci operativi, soci onorari e i soci sostenitori o promotori.

Soci Fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci Operativi

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso.

Soci Onorari

Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolare meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Ammissione

- a) L'ammissione ad associato, deliberata dal consiglio Direttivo, è subordinata alla presenza apposita domanda da parte degli interessati, e/o dietro presentazione di almeno un associato,

altresì dietro il versamento della quota d'iscrizione annua. Il Consiglio direttivo si riserva il diritto di accettare o non accettare la domanda medesima, entro 30 giorni, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, Il consiglio Direttivo non è tenuto ad espletare la motivazione.

- b) Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi Associati e aderenti nel libro degli associati dopo che gli stessi avranno versato la quota d'iscrizione annua, stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria.
- c) L'adesione alla associazione è perentoriamente a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
- d) L'adesione a "GABRIELE VITI" comporta per l'associato maggiore di età il diritto al voto nella Assemblea per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti, altresì per la nomina degli organi direttivi e per l'eventuale scioglimento della Associazione.

Esclusione

È sancita:

- a) per recesso
- b) per mancato versamento della quota associativa trascorsi 60 giorni dalla scadenza della fine anno solare.
- c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
- d) per violazione degli obblighi statutari e dei regolamenti interni approvati dall'assemblea
- e) per l'istaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'associazione

Radiazione

1. è deliberata dall'assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo. In caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto all'interessato gli addebiti che allo stesso vengono mossi.
2. L'associato receduto, decaduto, escluso e/o radiato, non ha diritto alla restituzione delle quote associative annue versate, con l'obbligo della restituzione del materiale in dotazione di proprietà, od in partecipazione della associazione stessa.
3. La stessa quota o contributo è in trasmettibile e non rivalutabile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 7

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamenti, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

1. Gli Associati hanno diritto a:

- a. partecipare a tutte le attività promosse e organizzate dalla associazione
- b. partecipare alle assemblee della associazione con uguale diritto al voto
- c. accedere alle cariche associative

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- a. osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e nei confronti di terzi
- c. versare la quota associativa annua di cui al successivo articolo 8

RISORSE ECONOMICHE

Articolo 8

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative)

- da ogni altro contributo, comprese donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci o non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili
- donazioni, lasciti o successioni

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) L'esecutivo ed il Coordinatore

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento della carica.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

ESSA E' ORGANO SOVRANO, può essere ORDINARIA O STRAORDINARIA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA indirizza tutta la attività della stessa ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo
- c) delibera sull'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- d) delibera l'eventuale esclusione e radiazione degli associati
- e) delibera gli indirizzi generali della associazione
- f) delibera sulle modificazioni dello statuto
- g) delibera sullo scioglimento della associazione e destinazione del suo patrimonio

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA viene convocata dal Presidente della associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci, e/o ogni qualvolta lo stesso Presidente o $\frac{3}{4}$ del Consiglio Direttivo lo richiedono, o la maggioranza degli associati ne ravvisi la opportunità.

Delibera sulle modifiche allo statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata della associazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione, per esposizione nei locali della associazione e nelle bacheche pubbliche a disposizione, via fax e email. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati o delegati, o in seconda convocazione il giorno dopo, con qualsiasi numero di associati o delegati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto. (Presidente e Tesoriere).

Nel caso non fosse deliberato il voto favorevole al bilancio consuntivo, e/o al bilancio preventivo, il Consiglio Direttivo si terrà decaduto. Rimane in carica il Presidente della associazione per l'espletamento delle pratiche in corso.

Le deliberazioni della assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti ad esclusione:

- a) **Modifica dello Statuto** per la cui adozione è necessaria il voto favorevole dei 2/3 presenti con diritto al voto.
- b) **Scioglimento dell'Associazione** e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere sancita almeno dai $\frac{3}{4}$ degli associati e non del solo voto favorevole dei 2/3 dei voti attribuiti tanto in prima che in seconda convocazione.

Articolo 11

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e firmata, possibilmente predisposta dalla segreteria, in calce all'avviso di convocazione. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 12

Ogni socio ha diritto al voto. Le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le modificazioni del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione, occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati intervenuti con diritto di voto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di un suo impedimento da persona nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13

1. Il consiglio Direttivo, nominato dalla assemblea, è formato da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 9 membri.
2. Nel caso cui o per dimissioni o per cause diverse, un membro del consiglio Direttivo dovesse decadere dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvederà alla sua sostituzione nominando il primo dei non eletti, il quale rimarrà in carica fino allo scadere dell'intero periodo di permanenza di quel Consiglio. Nel caso decada oltre la metà del Consiglio Direttivo, l'assemblea degli associati provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. In caso di parità, sarà nominato il più anziano di esperienza e permanenza in associazione dei primi non eletti con parità di voto.
3. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:
 - a) PRESIDENTE
 - b) VICE PRESIDENTE
 - c) SEGRETARIO
 - d) SOCIO ONORARIO
 - e) COORDINATORE E COMITATO ESECUTIVO
4. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e/o ogni qualvolta il Presidente o in caso di sua assenza dal Voce presidente o 2/3 dei consiglieri lo ritengano necessario e/o lo richiedono. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione, o in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario dell'associazione o in caso di sua assenza o inadempimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

5. Il Consiglio Direttivo assume e propone deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole degli intervenuti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
 6. Verbali e adunanze redatti a cura dell'incaricato e sottoscritto dal Presidente o da chi ha presieduto l'adunanza stessa, saranno conservati agli atti.
 7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di :
 - a) attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali
 - b) nominare l'esecutivo
 - c) attribuire cariche dirigenziali
 - d) deliberare le domande e nuove adesioni di aspiranti soci
 - e) assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione
 - f) stabilire la quota minima degli aderenti per il fondo di dotazione
 8. Demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
 9. Stilare un apposito regolamento che conformandosi alle norme del presente statuto dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibera con la maggioranza ordinaria
- Al Consiglio Direttivo compete inoltre l'assunzione di personale dipendente

IL PRESIDENTE

Articolo 14

1. il presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza assoluta e con voto palese dei componenti stessi, seguendo l'indirizzo dell'assemblea: la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
2. Il presidente può essere revocato dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci. Assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.
4. Il presidente ha il potere della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente:
 - Predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione
 - Redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione
 - Vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione
 - Determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati
 - Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione
 - Cura la predisposizione dei bilanci per l'approvazione al Consiglio Direttivo e quindi alla assemblea corredandoli di idonee relazioni
 - L'istituzione dell'ufficio elettorale per le elezioni del Consiglio direttivo
 - L'attuazione delle iniziative di informazione e partecipazione della cittadinanza
 - La promozione di iniziative volte all'integrazione dell'attività dell'associazione con le realtà sociali e culturali locali

Per i casi di indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro adempimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

IL VICEPRESIDENTE

Articolo 15

Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 16

Il comitato esecutivo è composto dal Presidente, Dal Vice Presidente dal Coordinatore, dal Segretario, dal Tesoriere dai responsabili di settore, ad essi è demandata l'organizzazione dei vari settori concordata preventivamente con il Consiglio Direttivo.

L'Esecutivo è di solito convocato con il Consiglio Direttivo, o quando uno dei membri l'esecutivo ne faccia richiesta formale scritta.

IL COORDINATORE

Articolo 17

E' nominato dal Consiglio Direttivo in relazione alle capacità organizzative, è membro del Comitato Esecutivo, tiene i contatti con gli enti e con le autorità preposte, mantiene i rapporti con tutte le organizzazioni che possono essere di utilità all'associazione e ne cura gli adempimenti dietro ratifica del presidente.

Inoltre ha il compito di :

- Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo
- Adottare gli opportuni provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi
- Provvedere alla stesura dello schema del piano programma e del bilancio delle attività
- Curare la direzione del personale e l'esercizio di tutte le attribuzioni previste dalla legge e dallo statuto.

IL SEGRETARIO

Articolo 18

Il Segretario provvede alla gestione e alla predisposizione delle attività amministrative e di segreteria dell'associazione. In particolare:

- Cura la segreteria e l'archivio, predisponendo i rapporti di corrispondenza con i soci, con i terzi con gli enti in genere
- Conserva presso la sede tutti gli atti dell'associazione
- Svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze della assemblea del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo
- Cura la tenuta dei verbali e del libro degli associati
- Coadiuvando il Presidente, Il Consiglio Direttivo nella organizzazione della associazione tiene i rapporti con i responsabili di settore
- Coadiuvando il coordinatore nelle sue mansioni lo sostituisce in caso di assenza del medesimo

IL TESORIERE

Articolo 19

Il tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, ed è il responsabile unitamente al Presidente e al Vice Presidente. Dei capitali della Associazione, mantiene i rapporti con gli uffici competenti, cura la gestione della cassa, rilascia tutte le ricevute e predispone i bilanci e i rendiconti dell'associazione tenendone idonea contabilità, aggiorna i libri contabili.

LIBRI DELLA ASSOCIAZIONE

Articolo 20

Oltre ai libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni

Dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché i libri degli associati. I Libri dell'associazione sono a disposizione visiva a chiunque ne faccia motivata richiesta scritta al Consiglio Direttivo le copie richieste sono fatte dalla associazione a spese del richiedente.

PROBIVIRI

Articolo 21

L'assemblea qualora lo ritenga opportuna può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati.

Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

COLLEGIO DEI REVISORI

Articolo 22

Il collegio dei revisori dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica cinque anni.

Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea. Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo e l'operato dell'associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.

Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Articolo 24

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

NORME FINALI

Articolo 25

Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme e i principi del codice civile. Il presente statuto si compone di numero 25 articoli e di numero 8 pagine.